

Oggetto: Ditta EUROSTRADE s.r.l. – C.F./ P.I. 04571350877

Autorizzazione ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, per svolgere le operazioni R13 ed R5 di cui all'allegato "C" al d.lgs.152/2006 sito nel comune di Agira (EN), foglio n.102, particella n.130 q.p..

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale n.24 del 24.8.1993 che disciplina la "*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*"
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot.25115 - 137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l'altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, e ss. mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il d.lgs. n.152 del 03.4.2006 e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale;
- VISTO il d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, e ss. mm.ii, recante "*Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- VISTO il D.M. 17 dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge regionale 8 aprile 2010, n.9 recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*";
- VISTO il d.lgs. n.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "*Codice Antimafia*", e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs. 218 del 15 novembre 2012;
- VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n.3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il "*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*";
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n.10 "*Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*";
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21.01.2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
- VISTA la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", che ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO il D.P.Reg. del 27.6.2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17.7.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della L.R. 3/2016;



- VISTO il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, l'Ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la nota del 31.8.2018, acquisita al protocollo DRAR n.35777 del 03.9.2018, con la quale la Ditta Eurostrade s.r.l., con sede legale in Grammichele (CT), in Via Raffaele Failla n.95, PIVA e C.F. 04571350877, ha inoltrato a questo Dipartimento istanza di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per un impianto destinato alla messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13 ed R5) da sorgere nel comune di Agira (EN), in catasto al foglio n.102, particella n.130 q.p., allegando la seguente documentazione:
- Elaborato A.0 – Relazione tecnica ed elaborati di progetto;
 - Elaborato A.1 – Quadri descrittivi e quadro schematico attività di recupero dei rifiuti;
 - Elaborato A.2 – Documenti (titolo di proprietà, visure, mappe, carta di identità);
- VISTA la nota del 26.9.2018, acquisita in pari data al protocollo DRAR n.39944, con la quale la Ditta Eurostrade s.r.l., *“considerato che sono state apportate modifiche sostanziali al progetto della piattaforma e ai quantitativi dei rifiuti da trattare in R5 (che divengono < 10 t/giorno)”*, ha trasmesso, a sostituzione della documentazione progettuale di cui alla nota prot. DRAR n.35777 del 03.9.2018, i seguenti elaborati:
- Elaborato A.0 – Relazione tecnica ed elaborati di progetto;
 - Elaborato A.1 – Relazione geologica;
 - Elaborato A.2 – Documenti (titolo di proprietà, visure, mappe, carta di identità)
- VISTA la nota prot.11160 del 13.3.2019, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, a riscontro della nota 39944 del 26.9.2018, ha comunicato, tra l'altro, che per il prosieguo dell'istruttoria era necessario trasmettere la documentazione integrativa indicata nella nota 11160/2019;
- VISTA la nota prot.45499 del 28.6.2019 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, acquisita al prot. DRAR n.28453 del 02.7.2019, con la quale è stato notificato il D.A. n.274/gab del 21.6.2019 e il relativo parere C.T.S. n.173/2019 relativi al giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni sul progetto inerente *“Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Agira (EN) proposto dalla Ditta Eurostrade s.r.l. con sede legale in Grammichele (CT), via Raffaele Failla n.95”*;
- VISTA la nota prot.41709 dell'11.10.2019, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, in riferimento alla nota del Dipartimento dell'Ambiente prot.45499 del 28.6.2019, premettendo che la richiesta di cui alla nota prot.11160 del 13.3.2019 era rimasta priva di riscontro, ha chiesto alla Ditta Eurostrade s.r.l. di chiarire la posizione del procedimento di cui alla nota del Dipartimento Ambiente prot.45499 del 28.6.2019 rispetto a quello avviato presso il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la nota del 04.11.2019, acquisita al protocollo DRAR n.45667 del 05.11.2019, con la quale la Ditta Eurostrade s.r.l., ha chiarito che *“nelle more che il progetto in oggetto venisse esitato da codesto Assessorato, lo scrivente ha presentato medesimo progetto presso l'A.R.T.A. – serv.1 Dip. Reg. Ambiente, per la verifica di assoggettabilità (...) pertanto è volontà dello scrivente unificare i due progetti tenendo conto delle quantità di rifiuti da trattare sopra indicate (in accordo, dunque, con il D.A. n.274/gab del 21/06/2019)”*. Con la medesima nota la ditta ha integrato il progetto con i seguenti elaborati grafici richiesti con nota 11160 del 13.3.2019:
- Caratteristiche nuovo frantoio fisso;
 - Relazione fonometrica preventiva (L.447/95 e ss.mm.ii);
 - DVR – documento di valutazione dei rischi d.lgs.81/2008;
 - Piano di monitoraggio e controllo;
 - Relazione su aspetti antincendio;
 - Planimetria con descrizione dei sistemi di approvvigionamento idrico;
 - Relazione tecnica inerente il trattamento delle acque piovane, elaborati grafici e calcoli idraulici.
- VISTA la nota inviata per pec il 07.02.2020 ed acquisita in pari data al protocollo DRAR n.5165, con la quale la Ditta Eurostrade s.r.l. ha trasmesso al Dipartimento dell'Ambiente –



- VISTO U.T.A. di Catania e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, relazione integrativa sul trattamento acque e relazione integrativa sulle emissioni di polveri;
il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 11.02.2020 presso i locali del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, convocata con nota 1128 del 13.01.2020, nel corso della quale, tra l'altro, sono state acquisite le seguenti note/pareri:
- Nota prot.10213 del 04.02.2020 dell'ASP Enna, UOC Igiene Ambienti di Vita, acquisita al prot. DAR n.4580 del 04.02.2020, con la quale si esprime parere favorevole con condizioni sul progetto in esame;
 - Nota prot. n.2709 del 05.02.2020 del Comune di Agira, acquisita al prot. DRAR n.4798 del 05.02.2020, con la quale trasmette memoria procedimentale e relativi allegati a sostegno del parere negativo sulla domanda di autorizzazione di che trattasi;
 - Nota prot.2956 del 10.02.2020 del Comune di Agira, acquisita al prot. DRAR n.5436 del 10.02.2020, con la quale il Dirigente del IV settore Tecnico esprime parere non favorevole al progetto;
 - Nota prot.8089 del 10.02.2020 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, S.T.A. Catania-Enna, acquisita al prot. DRAR n.5482 del 10.02.2020 con la quale fa presente che non parteciperà alla conferenza dei servizi atteso che non sussistono i tempi tecnici necessari all'espressione del parere di merito;
- Nel corso della conferenza dei servizi, ARPA Sicilia ha formulato osservazioni e il presidente della conferenza ha chiesto chiarimenti ed integrazioni al progetto;
- VISTA la nota della Ditta Eurostrade s.r.l. inviata via pec in data 29.5.2020 ed acquisita in pari data al prot. DRAR n.21339, con la quale, in riferimento alla conferenza dei servizi dell'11.02.2020, viene trasmessa la seguente documentazione integrativa:
- Relazione tecnica con chiarimenti;
 - All. 1 - Nulla Osta della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna prot.276 del 05.5.2014;
 - All. 2 - Stralcio PRG con sovrapposizione impianto;
 - All. 3 - Relazione idraulica relativa al P.A.I.;
 - All. 4 - Planimetria generale impianto e sezione;
 - All. 5 - Relazione fonometrica "valutazione impatto acustico" revisionata;
 - All. 6 - Particolare costruttivo frantoio.
- VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in modalità telematica il 21.7.2020 e convocata con nota 26487 del 02.7.2020, nel corso della quale, sono state acquisite le seguenti note/pareri:
- Nota del Comune di Agira prot.13099 del 20.7.2020, acquisita al prot. DRAR n.29066 del 20.7.2020, con la quale si conferma integralmente il parere non favorevole già espresso in data 10.02.2020 con prot.2956, di cui si unisce copia insieme ai relativi allegati.
- In sede di conferenza, il presidente chiede chiarimenti ed integrazioni in ordine allo studio idrologico/idraulico effettuato in relazione alle aree perimetrate P1 ed R1 nel PAI;
- VISTA la nota prot.3737 del 22.7.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n.29335, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni;
- VISTA la nota inviata per pec dalla Ditta Eurostrade s.r.l. in data 08.8.2020, acquisita al prot. DRAR n.32052 del 10.8.2020, con la quale, a seguito delle richieste in sede di conferenza dei servizi del 21.7.2020, viene trasmessa:
- Relazione idrologica e idraulica rielaborata;
 - Planimetria di base CTR con traccia sezione alveo critica;
 - Sezione critica alveo;
- VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in modalità telematica il 26.11.2020 e convocata con nota 43487 del 05.11.2020, nel corso della quale, tra l'altro, sono state acquisite le seguenti note/pareri:
- Nota prot.6533 del 25.11.2020 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, acquisita al prot. DRAR n.46993 del 25.11.2020, con la quale allega il parere favorevole con prescrizioni prot.3737 del 21.7.2020 già rilasciato nell'ambito della precedente conferenza.



Il Comune di Agira conferma integralmente il parere non favorevole già reso nelle precedenti conferenze di servizi con note prot.2956 del 10.02.2020 e prot.13099 del 20.7.2020.

ARPA Sicilia, trasmette nota prot.71005 del 26.11.2020 che, in accoglimento di tutte le richieste avanzate nella conferenza dell'11.02.2020, contiene osservazioni sul progetto in esame.

Il Presidente, prendendo atto dell'assenza del Libero Consorzio Comunale di Enna e del Dipartimento dell'Ambiente –STA CT-EN nel corso delle conferenze e della mancata emissione dei relativi pareri, ai sensi dell'art.14-ter della L. n.241/1990, fa presente che i pareri dei suddetti enti si ritengono resi favorevolmente senza condizioni;

VISTA la nota prot.19815 del 19.5.2021, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato alla Ditta Eurostrade s.r.l. che per la definizione del procedimento occorreva trasmettere:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012,
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.36, comma 2, della L.R. n.1/2019, con cui il professionista sottoscrittore degli elaborati progettuali attesta il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
- Copia certificato camerale e atto costitutivo della società;

VISTA la nota acquisita al prot. DRAR n.20729 del 26.5.2021, con la quale la Ditta Eurostrade s.r.l. ha trasmesso quanto richiesto con nota 19815 del 19.5.2021;

VISTA la nota acquisita al prot. DRAR n.23385 del 14.6.2021, con la quale la Ditta Eurostrade s.r.l. ha trasmesso il patto di integrità sottoscritto con firma digitale;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii.;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'art.91 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

VISTO il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società Eurostrade s.r.l., con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

ACCERTATO che la Società Eurostrade s.r.l., con sede legale a Grammichele (CT), via Raffaele Failla, 95, risulta iscritta nella "White list" della Prefettura di Catania con validità fino al 17.11.2021;

CONSIDERATO che nel ciclo delle conferenze dei servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla osta:

- Parere favorevole con prescrizioni prot.10213 del 04.02.2020 dell'ASP Enna – SIAV;
- Parere favorevole con prescrizioni prot.3737 del 22.7.2020 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna;
- Nota ARPA con osservazioni prot.71005 del 26.11.2020;
- Parere negativo del Comune di Agira prot. 2956 del 10.02.2020;



- RITENUTO di dover considerare resi favorevolmente senza condizioni, ai sensi dell'art.14-ter della L.241/1990 e ss.mm.ii. i pareri del Libero Consorzio Comunale di Enna e del Dipartimento Regionale dell'Ambiente – STA CT-EN;
- RITENUTO di non poter condividere il parere negativo emesso dal comune di Agira, il quale con nota prot.2709 del 05.02.2020, ritiene *“illegittimo il D.A. n. 274/gab del 21.6.2019 dell'Assessorato Territorio che ha disposto l'esclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale”* e fa presente *“che avverso il suddetto provvedimento il comune di Agira ha proposto ricorso al TAR Catania chiedendo l'annullamento del provvedimento e deducendo i vizi procedimentali qui reiterati”*;
- CONSIDERATO che, come già rilevato in sede di conferenza dei servizi dell'11.02.2020, non essendo stata disposta dal TAR la sospensiva del suddetto provvedimento, si ritiene che sia legittimo ed efficace il D.A. n.274/gab del 21.6.2019. Le medesime considerazioni valgono relativamente alle motivazioni di cui al parere prot.2956 del 10.02.2020 del 4° settore tecnico – SUAP del Comune di Agira sul D.A. n.274/gab del 21.6.2019;
- CONSIDERATO in ordine al fatto che l'area di progetto sia classificata nel vigente PAI a pericolosità P1 e rischio R1, che le norme di attuazione del PAI, vigenti al momento dell'istanza di autorizzazione, prevedono, all'art.11 punto 8) che *“nelle aree a pericolosità P2, P1 e P0, è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, e di settore vigenti, corredati da un adeguato studio idrologico-idraulico, esteso ad un ambito significativo, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento ed il livello di pericolosità esistente”*. A tal fine, la ditta Eurostrade s.r.l., su richiesta del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti in sede di conferenza dei servizi, ha prodotto *“relazione idrologico-idraulica ai sensi dell'art.11 comma 8 delle NTA del PAI Sicilia”*, in base alle cui risultanze il tecnico incaricato ha concluso che *“il sito in questione non è esondabile”*;
- CONSIDERATO in riferimento al rischio di collasso della Diga Nicoletti situata a monte e secondo quanto indicato nel P.A.I., che, come riportato nel capitolo 4.2.2.4 della Relazione del PAI relativa al Bacino Idrografico del Fiume Simeto (094), l'Ente di Sviluppo Agricolo ha elaborato il calcolo dell'onda di piena conseguente sia alla manovra improvvisa di apertura degli scarichi profondi, sia dell'ipotetico collasso del serbatoio e l'individuazione delle zone di possibile allagamento per i superiori casi e preso atto delle suddette cartografie, in base alle quali l'area di progetto ne sarebbe interessata nel secondo caso, le stesse non identificano scenari di pericolosità e/o di rischio in relazione al regime vincolistico e alla disciplina delle aree ai sensi delle norme di attuazione del PAI, per le quali pertanto sono da prendere in considerazione quelle sopra richiamate di cui all'art.11 punto 8);
- CONSIDERATO riguardo a quanto riportato nel parere del comune di Agira prot.2956 del 10.02.2020 del 4° settore tecnico – SUAP sulle emissioni di polveri, relativamente al fatto che *“l'impianto dovrebbe accogliere anche rifiuti provenienti da siti contaminati”* che la voce generale del gruppo di rifiuti contrassegnato con codice EER 17 00 00, riportata negli elaborati di progetto, fa riferimento anche al *“terreno proveniente da siti contaminati”*, ma gli specifici rifiuti richiesti dalla Ditta ed autorizzati ai sensi del presente decreto sono classificati *“non pericolosi”* e non provengono da siti contaminati;
- RITENUTO di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere procedere al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per l'impianto destinato alla messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13 ed R5) sito nel comune di Agira (EN) e distinto in catasto al foglio n.102, particella n.130 q.p.;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

**Art.1**

Ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. è approvato il progetto dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, per svolgere le operazioni R13 ed R5 di cui all'allegato "C" al d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. sito nel comune di Agira (EN), foglio n.102, particella n.130, proposto dalla Ditta Eurostrade s.r.l., P.IVA/C.F. 04571350877, con sede legale a Grammichele (CT), via Raffaele Failla, 95 e ne è altresì autorizzata la gestione da parte della stessa Ditta.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente decreto e può essere rinnovata. A tal fine, entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art.2

Sono ammessi all'impianto, per svolgere le operazioni R13 ed R5 di cui all'allegato "C" alla parte IV del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., i seguenti rifiuti non pericolosi:

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13-R5
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13-R5
150103	Imballaggi in legno	R13
150104	Imballaggi metallici	R13
150107	Imballaggi in vetro	R13
170101	Cemento	R13-R5
170102	Mattoni	R13-R5
170103	Mattonelle e ceramiche	R13-R5
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13-R5
170201	Legno	R13
170202	Vetro	R13
170203	Plastica	R13
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R13-R5
170405	Ferro e acciaio	R13
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13-R5
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R13-R5
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13-R5

Art.3

Fino all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sez.II, titolo III, capo III del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., i reflui in uscita dall'impianto di depurazione dovranno essere convogliati in vasca a tenuta stagna e successivamente inviati a smaltimento quali rifiuti liquidi.

Art.4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettati tutti i seguenti limiti e prescrizioni generali:

- l'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., e del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
- il quantitativo massimo di **rifiuti non pericolosi** che possono essere gestiti nell'impianto è di **112.000 t/anno** per i rifiuti sottoposti alle operazioni R13 ed R5 e di **16.000 t/anno** per i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 di cui all'art.2;
- il quantitativo massimo giornaliero in ingresso all'impianto da sottoporre alle operazioni R13 ed R5 è pari a **410 t/g**;



- la Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate secondo le seguenti modalità:
 - tutti i rifiuti in ingresso devono entrare in impianto accompagnati dalla “scheda descrittiva del rifiuto” per caratterizzazione di base, che dovrà certificare la presenza o l'assenza di sostanze pericolose mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni:
 - a) Provenienza ciclo produttivo;
 - b) Materie prime impiegate;
 - c) Eventuali esiti di autocontrollo;
 - d) Informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
 - il campionamento, le analisi e la compilazione della scheda descrittiva, effettuate a cura del titolare dell'impianto dei rifiuti, sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento dell'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto ed alla Ditta. Per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;
 - le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
- le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno rispettare i requisiti di cui alla Circolare n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente coperte e le relative superfici devono essere conformi a quanto previsto nell'Ordinanza Commissariale 07.12.2001;
- tutte le aree di messa in riserva devono essere dotate di cartellonistica identificativa dei rifiuti depositati, ivi compresa l'indicazione del deposito temporaneo di rifiuti, all'interno del quale bisognerà adottare ogni accorgimento per evitare qualsiasi commistione dei rifiuti depositati;
- il periodo massimo di messa in riserva dei rifiuti in impianto è pari a mesi sei;
- il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
- i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
- la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000.
- la Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
- l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
- la Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
- è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;



- il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
- è fatto obbligo alla Ditta di predisporre prima dell'inizio delle attività, il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art.26-bis del Decreto legge 04.10.2018 n.113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato il *Piano di gestione operativa*, secondo le “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”, emanate dal MATTM, giusta Circolare n.1121 del 21 gennaio 2019;
- per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- deve essere garantito il rispetto della Legge n.447/1995 e ss.mm.ii per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
- prima dell'inizio dell'attività la Ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs.81/2008;
- in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.

Prescrizioni specifiche:

- Dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti relativi alla produzione di polveri, che potranno essere ridotte utilizzando opportune precauzioni (lavaggio delle aree, coperture di inerenti, coperture dei mezzi di trasporto del materiale di risulta); la Ditta dovrà inoltre prevedere opportune procedure di mitigazione per il rischio di dispersione materiali e lubrificanti dei mezzi di trasporto.
- Per l'abbattimento delle emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di rifiuti polverulenti, il gestore deve rispettare gli accorgimenti previsti in progetto e le ulteriori pertinenti prescrizioni contenute nell'allegato V della parte quinta del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- I materiali di risulta provenienti dagli scavi, non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere smaltiti presso discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima dell'affidamento dei lavori;
- Dovranno essere ridotte al minimo le aperture di piste di cantiere; in ogni caso, non dovrà farsi uso di asfalti o materiali similari, al fine di favorire la ricrescita della vegetazione a fine lavori; parimenti, gli eventuali interventi di espianamento delle colture e delle essenze arboree dovranno essere ridotti al minimo indispensabile.
- Dovranno essere ridotti al minimo tutti i rumori e le vibrazioni provenienti dall'area di cantiere, utilizzando le migliori tecnologie disponibili nel settore e dotate di apposite schermature.
- Tutti i lavori e il deposito dei materiali dovranno interessare esclusivamente le aree di sedime delle opere da realizzare senza interferire con l'ambiente circostante.
- Il deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi, ecc.), potrà aver luogo esclusivamente solo in apposite aree impermeabilizzate e/o opportunamente attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti.
- Nelle aree escluse dalle opere si dovrà limitare il più possibile il movimento di materiali e mezzi, in modo da non danneggiare ulteriormente ed inutilmente la vegetazione circostante.
- Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.
- Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da ogni disposizione di legge, per quanto concerne le altre autorizzazioni, concessioni, nulla-osta necessari per l'impianto e l'esercizio dell'attività in questione.
- L'impianto di illuminazione deve essere dotato di sistema di illuminazione a LED.
- In fase di gestione il proponente dovrà eseguire una periodica pulizia dei piazzali e dei percorsi interni tramite la raccolta di eventuali residui fuoriusciti durante la fase di ricezione o movimentazione.
- Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono



essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

- Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- Limitare l'inquinamento acustico e atmosferico, venga ridotto all'essenziale l'uso delle operatrici meccaniche e siano utilizzati mezzi di recente costruzione omologati a norma di legge e le fasi di svolgimento dei lavori siano opportunamente programmate.
- Eventuali modifiche sostanziali apportate al progetto dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del Servizio 1- VAS-VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.
- I cumuli dei rifiuti in ingresso e quelli di MPS di frantumato dovranno essere dotati di tettoia, in modo che il materiale in arrivo sia posto al riparo dagli agenti atmosferici; le parti laterali di ciascun comparto dovranno essere dotati di separatori, in modo da formare delle trincee; la parte frontale deve essere dotata di tenda a strisce o di altro sistema di chiusura mobile. Inoltre, nel soffitto di ciascuna copertura devono essere installati degli ugelli a spruzzo d'acqua, da attivare solo nelle fasi di carico e scarico dei materiali.
- Riguardo al frantoio a mascelle, i nastri trasportatori devono essere coperti; le emissioni diffuse provenienti da frantoio dovranno essere abbattute ad acqua o con altro sistema di abbattimento idoneo.
- Durante le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei materiali, deve essere garantita un'adeguata umidità di essi, nonché delle stradelle e dei piazzali percorsi dai mezzi, al fine di minimizzare l'emissione di polveri diffuse, mediante l'installazione di ugelli a spruzzo d'acqua. L'eventuale acqua raccolta deve essere avviata al sistema di trattamento. La ditta si deve dotare di eventuali macchine operatrici (es. spazzatrici a motore), in grado di tenere puliti i piazzali e le stradelle.
- Ogni anno deve essere presentata una relazione sullo stato di funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse.
- Gli scarti derivanti dalla lavorazione degli inerti (legno, plastica, ferro), qualora recuperabili, devono essere avviati a centri di recupero, anziché essere smaltiti in discarica.
- Se la materia prima e la MPS non superano i test di cessione dovranno essere smaltiti; così anche per l'acqua in uscita dal sistema di depurazione che non dovesse risultare conforme ai limiti tabellari.
- Sulla MPS andranno effettuati test di cessione almeno su ogni lotto prodotto; per lotto s'intende un insieme di n. 3 cumuli completi di MPS; ogni lotto deve essere accompagnato da certificato analitico attestante l'esito favorevole del test di cessione.
- La piantumazione arborea perimetrale deve essere eseguita con essenze arboree sempreverdi a fogliame fitto. Qualora la piantumazione sia realizzata con piante che non hanno raggiunto il loro pieno sviluppo, il perimetro dell'impianto dovrà essere munito di rete frangivento fino a che le piante non assolveranno alla loro funzione.
- I requisiti di qualità dell'acqua in uscita dal sistema di depurazione dovranno essere conformi ai limiti esplicitamente previsti dal D.M. 185/2003; per gli analiti non previsti in tale normativa o qualora esistano limiti più bassi bisogna fare riferimento ai limiti di tab.4, all.5, parte terza d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..
- La recinzione dovrà essere almeno alta quanto il cumulo più alto.
- L'area destinata a verde dovrà essere sistemata con la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone, già di una certa dimensione (minimo m.2,00) e con garanzia di attecchimento, con esclusione dell'eucaliptus.
- Si dovrà comunicare alla Soprintendenza BB.CC.AA., nonché agli altri enti coinvolti nel procedimento, la data di inizio lavori e trasmettere una esauriente documentazione fotografica a lavori ultimati.
- Tutti i lavori di movimento terra che comportino alterazioni di quota di livelli esistenti, operazioni di modifiche morfologiche del terreno, tra cui lo scavo di sbancamento in fondazione per la realizzazione della piattaforma ed il relativo canale di deflusso delle acque meteoriche, siano eseguiti con mezzo meccanico di piccola portata e sotto la sorveglianza costante ed assidua di archeologo specializzato, i cui oneri saranno a carico dell'Ente committente o della ditta esecutrice delle opere che opererà in campo secondo le direttive tecnico-scientifiche dei funzionari archeologi di questa .U.O.B. S15.4 - Sezione Beni Archeologici - della Soprintendenza di Enna, provvedendo alla rilevazione fotografica e cartografica relativa alle sezioni di scavo.
- L'Ente committente e/o la Ditta esecutrice delle opere comunichi formalmente con almeno quindici giorni lavorativi d'anticipo l'impianto del cantiere ed il conseguente avvio dei lavori affinché la Soprintendenza BB.CC.AA. possa effettuare la sorveglianza archeologica di competenza.



- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni diffuse (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo), deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo (uno schema esemplificativo per la redazione del registro riportato in appendice 2, all'allegato VI, alla Parte V, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.).
- Gli Organi di Controllo e Vigilanza sono autorizzati ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni ritenute necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni, delle pertinenti norme previste dalla Parte V, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., dal DM. 05.02.1998 e ss.mm.ii. e da ulteriori normative vigenti in materia. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria ed assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza al fine dello svolgimento delle loro attività di competenza.
- Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale all'Autorità competente ed agli Organi di Controllo e Vigilanza sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sugli interventi di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza.
- Il gestore dovrà effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza delle norme vigenti in materia.
- Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto di frantumazione.

Art.5

Per quanto non espressamente indicato all'art.4, si intendono qui richiamati tutti i contenuti e le prescrizioni dei seguenti pareri/nulla osta:

- D.A.n.274/gab del 21.6.2019 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente di esclusione, con prescrizioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
- Parere favorevole con prescrizioni prot.10213 del 04.02.2020 dell'ASP Enna – SIAV;
- Parere favorevole con prescrizioni prot.3737 del 22.7.2020 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna;
- Nota ARPA con osservazioni prot.71005 del 26.11.2020;

Art.6

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Art.7

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.8

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii., la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Agira, al Libero Consorzio Comunale di Enna, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n.14.

Art.9

La Ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori di dell'impianto, dovrà trasmettere il progetto esecutivo che tenga conto di tutte le prescrizioni riportate nel presente provvedimento, anche ai fini della verifica di ottemperanza ai sensi del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..



La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.4064 del 15.3.2018;
- relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

Art.10

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc.) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.11

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato art.86.

Art.12

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Art.13

Ai sensi dell'art.208, c.17-bis, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., si specificano i seguenti elementi identificativi:

- **Ragione sociale dell'impresa:** Eurostrade s.r.l.
- **Sede legale:** Grammichele (CT), Via Raffaele Failla, 95
- **Sede dell'impianto:** Agira (EN), foglio n.102, particella n.130 q.p.
- **Attività di gestione autorizzata:** recupero rifiuti non pericolosi di cui alle operazioni R13 ed R5 dell'allegato "C" alla parte IV del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- **Rifiuti oggetto dell'attività di gestione:** codici EER di cui all'art.2 del presente decreto;
- **Quantità autorizzate:** 128.000 t/a, di cui 16.000 t/a per la sola operazione R13 per i rifiuti indicati all'art.2; quantitativo massimo giornaliero per l'operazione R5 410 t/g.
- **Scadenza dell'autorizzazione:** dieci anni dalla data del presente decreto.



Art.14

Il Libero Consorzio comunale di Enna effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art.8 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto esecutivo approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Il Libero Consorzio comunale di Enna effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., anche avvalendosi di A.R.P.A.Sicilia.

Art.15

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015 n.9, trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto, e notificato alla ditta Eurostrade s.r.l.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Agira, Libero Consorzio comunale di Enna, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ASP –SIAV Enna, Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, Prefettura di Enna, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Direzione Generale, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Il Funzionario

Alessandro Licciardello

(firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio)

Il Dirigente generale

Foti